

BOLLETTINO INFORMATIVO

DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA

N. 2 – OTTOBRE 2014

Gentili Lettori,

grati per il riscontro oltremodo e generosamente positivo riservato al ns. Bollettino, con questo numero del nostro mensile di informazione vogliamo evidenziare alcune notizie ed approfondimenti d'attualità in materia di legislazione vitivinicola

1

Molte aspettative desta la nomina di **Phil Hogan** al dicastero dell'Agricoltura: nominato il 10.09.14, è irlandese e ha 54 anni, il commissario europeo designato a guidare la Politica agricola comune e lo sviluppo rurale nella Commissione Ue di Jean Claude Juncker (il nuovo presidente lussemburghese, con mandato dal 01.11.2014). Attivo in politica da 32 anni, è un fedele sostenitore del premier conservatore Enda Kenny. Attualmente ministro all'ambiente e alle collettività locali, ha introdotto nel Paese la tassa impopolare sull'uso dell'acqua. L'opposizione politica - secondo alcuni media irlandesi - l'ha contestato per non essere stato a conoscenza, o in grado di ricordare, l'elevato compenso che avrebbe accordato ai consulenti per mettere a punto quella tassa impopolare. Hogan, sotto presidenza irlandese dell'Ue, ha presieduto da gennaio a giugno 2013 il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Ue. In precedenza - tra il 1995 e il 2001 - è stato presidente del partito Fine Gael (Ppe). Per il suo partito ha ricoperto il ruolo di portavoce in diversi settori: industria alimentare (1989-1991), consumatori (1991-1993), affari regionali e sviluppo europeo (1993-1994), imprese, commercio e occupazione, (dal 2002) fino ai temi dell'ambiente, Patrimonio e Governo Locale (2007-2011).

Il programma annunciato dal commissario prevede la **revisione completa della Politica Agricola Comunitaria (Pac)** nell'ottica delle semplificazioni e della maggior operatività a livello degli Stati membri, con l'obiettivo dichiarato di mettere a punto, entro un anno, una strategia che contenga iniziative concrete e attuabili per raggiungere questi obiettivi.

Come noto, La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.

A seguito dell'accordo politico trovato nel 2013, la riforma della PAC per il periodo 2014-2020 si articola essenzialmente su quattro regolamenti riguardanti:

- 1) lo Sviluppo rurale
- 2) un Regolamento orizzontale sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC
- 3) i Pagamenti diretti
- 4) l'Organizzazione Comune di Mercato unica (OCM)

Una serie di altre questioni sono trattate separatamente nell'ambito dei negoziati del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (QFP), in particolare: il trasferimento di fondi tra Pagamenti diretti (1° pilastro) e Sviluppo rurale (2° pilastro); l'assegnazione delle dotazioni nazionali per i

Pagamenti diretti e per lo Sviluppo rurale; le percentuali di cofinanziamento, la questione del livellamento e della riduzione per gradi.

Un tavolo aperto molto sentito da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, è quello specifico dei diritti di impianto: il Reg. OCM (UE N. 1308/2013) sancisce, infatti, il passaggio dal sistema dei diritti a quello delle autorizzazioni, con implicazioni non trascurabili sul piano nazionale, sulle quali è allo studio la Commissione agricoltura della Camera il decreto che allunga al 2020 la possibilità di esercitare i diritti di impianto sui vigneti.

La nuova Ocm unica per il vitivinicolo (Regolamento (UE) 1308/2013 che contiene anche la normativa generale della Organizzazione Comune del Mercato del vino) mantiene in genere l'impianto sostanziale della normativa precedente (CE n. 1234/2007).

- Nella nuova Ocm Unica vengono confermate (Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione 4) importanti **misure di sostegno** a favore del settore (artt. 39-54): promozione, ristrutturazione e conversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti, innovazione nel settore vitivinicolo, distillazione dei sottoprodotti. Le novità riguardano la misura della **promozione** (art. 45), rivolta non solo ai Paesi Terzi ma anche a quelli comunitari, col fine di "informare i consumatori sul consumo responsabile di vino e sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, e la misura dell'innovazione (art. 51), un sostegno per gli investimenti materiali e immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie.

Si segnala che è in corso di pubblicazione il D.M. n. 5493 del 29/09/2014 (Modifica al Decreto ministeriale del 4.03.2011, n. 1831, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti) con lo scopo di semplificare la procedura di accesso ai fondi comunitari, adeguandola nel contempo alle misure e requisiti dimensionali di cui all'art. 50 Reg.: in sostanza, sarà possibile erogare il contributo comunitario alle imprese richiedenti anche nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene presentata la domanda (allegato A).

- Il nuovo regolamento, come si è detto, interviene, invece, radicalmente sul **regime degli impianti** (artt. da 61 a 72), sostituendo il sistema dei diritti con quello delle **autorizzazioni**. Scopo del nuovo sistema è assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli in modo da far fronte al progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale, senza incorrere nel rischio di saturare l'offerta con un incremento eccessivamente rapido (Premesse nn. 54-63).

Tale aumento è basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per **nuovi impianti** equivalente all'1% delle superfici vitate denunciate al 31 luglio dell'anno precedente (art. 63), a decorrere dal 1.01.2016 fino al 30.12.2030 (art. 62) e salva l'applicazione del regime transitorio (art. 68), che può essere attivato a scelta da parte degli Stati membri e che consentirà ai produttori oggi detentori di diritti in portafoglio di operare la conversione in autorizzazione entro il 31.12.2020.

Le autorizzazioni avranno validità di 3 anni dalla data di concessione (con sanzioni amministrative a carico del produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità), e dovranno venir concesse (art. 64): nella totalità delle richieste quando riguardino una superficie totale non superiore a quella messa a disposizione dallo Stato membro per quell'anno; ovvero, secondo distribuzione proporzionale ai richiedenti, e salva l'applicazione di criteri di priorità quali:

- a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
- b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;
- c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;
- g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

Relativamente ai **reimpianti** (art. 66), l'autorizzazione viene automaticamente concessa ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente all'01.01.2016, ma questa deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione; inoltre, nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.

Quest'ultimo è uno degli argomenti in cui spetterà alla Commissione esercitare i poteri delegati (art. 69), come pure in materia di **esenzioni** al regime autorizzativo che, ex art. 62, IV co., sono ora previste per: impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze; superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale. L'art. 65 attribuisce, infine, un ruolo di consultazione e potere di raccomandazione in capo alle organizzazioni professionali del settore viticolo riconosciute, in conformità alle norme relative al riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali ora estese a tutti i settori (artt. 152 e ss.).

Coerentemente con tali interventi, all'art. 145 del Regolamento (**Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo**) viene stabilito l'obbligo per gli Stati membri che dal 1 gennaio 2016 attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale, di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo (con esenzione, fino al 31 dicembre 2015, per quegli Stati in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate è inferiore a 500 ha). Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1 marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 46, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1 gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

- Nella Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e 3 del Regolamento (artt. da 92 a 123) sono contenute le norme in materia di **denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali** nel settore vitivinicolo, nonché sull'**etichettatura e presentazione** nel settore vitivinicolo. Tale disciplina, finalizzata alla protezione degli legittimi interessi di consumatori e produttori, all'assicurazione del buon funzionamento del mercato e alla promozione della produzione di prodotti di qualità (articolo 92), riproduce nella sostanza – con alcune modifiche - quanto già contenuto nel Regolamento CE n. 1234/2007 (artt. da 118-*bis* a 118-*novovicies*).

Quanto alle definizioni di **denominazioni di origine** (DO) e di indicazione geografica (IG), il nuovo regolamento introduce (art. 93) talune precisazioni circa i requisiti che il prodotto a DO deve possedere: la "denominazione di origine" resta comunque intesa come il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto conforme ad una serie di requisiti. Tra tali requisiti, viene specificato che la produzione del prodotto in una data zona geografica comprende tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi

successivi alla produzione e che le uve del prodotto con DO devono provenire esclusivamente dalla zona geografica relativa.

Per ciò che concerne l'**indicazione geografica**, rimane invece consentito che una percentuale d'uva massimo del **15%** possa provenire da fuori della zona delimitata, ma viene specificato che tale percentuale deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Quanto alla procedura per l'ottenimento della protezione, disciplinata agli articoli 94-101, conferma in sostanza la precedente disciplina di cui al Regolamento 1234/2007, salvo talune modifiche per ciò che concerne la **procedura nazionale preliminare** (art. 96). In particolare, il nuovo regolamento non reca più la previsione che consentiva allo Stato membro - in cui non vigeva alcuna normativa nazionale sulla protezione delle DO e IG - di concedere una protezione a livello nazionale alla denominazione a titolo esclusivamente transitorio e con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione sino alla data di adozione della decisione di registrazione o di rigetto in sede europea.

La normativa europea relativa alla procedura per l'ottenimento della protezione è così articolata:

- **domanda di protezione** di nomi in quanto DO o IG ed **esame preliminare** a livello nazionale delle domande di protezione
- **esame** da parte della **Commissione e decisione sulla protezione.**

Il nuovo regolamento conferma inoltre la previsione per la quale le **DOP e le IGP** possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione, e devono essere protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione o evocazione tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (art. 103 che corrisponde al precedente articolo 118-*quaterdecies* del vecchio Reg.).

Viene altresì confermata la possibilità che ogni richiedente legittimato ad avanzare la richiesta di protezione possa chiedere l'approvazione di una **modifica al disciplinare** di una DOP o IGP per tener conto delle evoluzioni scientifiche e tecniche in atto (art. 105).

Infine, si conferma la disciplina della **cancellazione** (art. 106), secondo la quale la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una DO o IG non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Per quanto concerne la definizione e la necessità di dare protezione alle **menzioni tradizionali**, la disciplina rimane sostanzialmente immutata ed ora è contenuta negli articoli 112 e 113 del nuovo Regolamento n. 1308/2013, il quale conferisce alla Commissione una delega di potere ed una serie minuziosa di competenze esecutive in materia, tra le quali la definizione dei soggetti ammessi a chiedere la protezione, le condizioni di validità di una domanda, le procedure di opposizione e la cancellazione e la modifica.

Si ricorda qui brevemente, che ai sensi del regolamento UE, per "**menzione tradizionale**" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Per ciò che concerne l'**etichettatura** e la **presentazione nel settore vitivinicolo** (artt. da 117 a 123), la nuova disciplina richiama ora l'applicazione, salvo che sia altrimenti disposto, delle norme di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Come precisa una recente circolare MISE, dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti dovranno conformarsi a quest'ultimo regolamento: allegiamo nota ministeriale di precisazione sull'applicazione del Reg. 1169/11 (allegato B).

Si segnala che la disciplina dei **controlli** connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette è contenuta nell'articolo 90 del **Reg. n. 1306/2013**, il quale impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e di designare l'autorità competente incaricata di effettuare i relativi controlli circa l'adempimento degli obblighi prescritti in materia, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, per i controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (tale previsione è conforme a quanto già previsto nel Reg. 1234/2007, all'articolo 118-*sexdecies*). La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è dunque effettuata dalla competente autorità, o da uno o più organismi di controllo a ciò preposti ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 882/2004. Alla Commissione è rimessa l'adozione di norme esecutive della disciplina in esame, ed in particolare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette.

Per quanto attiene le **Pratiche enologiche e metodi di analisi**, gli artt. da 80 a 82 stabiliscono (con rinvio agli allegati VII e VIII del Reg.) le varietà di uve, le pratiche riconosciute e le restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Si specifica che, nell'esercizio del potere delegato in materia, la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), mentre deroga a favore degli stati membri può essere concessa solo per l'uso sperimentale di pratiche non autorizzate.

2

Ocm Vino Campagna 2013/2014: Spesi circa 337 milioni di euro, il 99,8% delle risorse del Pns settore vitivinicolo (17/10/14)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, nell'annualità 2013/2014, sono state impiegate risorse dell'Ocm vino pari a circa 337 milioni di euro, il 99,8% del budget a disposizione.

Il bilancio conferma il trend della precedente programmazione (2009/2013), mettendo in evidenza come siano le misure della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi a fare da traino, raggiungendo, cumulativamente, la quota di 243 milioni di euro circa (euro circa 161 milioni per la ristrutturazione ed euro 82 milioni per la promozione), ben oltre la metà dei fondi complessivamente disponibili per l'Italia per l'esercizio finanziario 2013/2014 (circa 337 milioni di euro).

Anche la misura degli investimenti, avviata solamente nel 2011, ha fatto registrare un buon risultato, con un importo pari a circa 52 milioni di euro, a dimostrazione dell'impatto positivo che sta riscuotendo la misura a livello d'impresa.

La misura della vendemmia verde, prevista per prevenire eventuali crisi di mercato in alcune aree ripristinando l'equilibrio fra domanda e offerta di vino, ha fatto registrare un utilizzo limitato pari a circa 864.000 euro, in linea con la ridotta produzione di questa campagna vendemmiale. Come pure la distillazione dei sottoprodotti a cui sono stati destinati poco più di 11 milioni di euro.

L'assicurazione del raccolto ha destinato ai viticoltori poco oltre 30 milioni di euro di contributo, destinati a coprire i costi dei premi assicurativi versati a copertura delle perdite legate alle avverse condizioni climatiche e a fitopatie o infestazioni parassitarie.

"È un risultato molto importante, che dimostra l'ottima riuscita del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo" ha commentato il Ministro Maurizio Martina. "Grazie

all'impegno e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti - ha aggiunto il Ministro - l'Italia ha dato vita a una buona pratica, continuando a investire nelle misure strutturali e di promozione previste dall'OCM vino e utilizzando in maniera efficace i fondi comunitari. Questa è la dimostrazione che attraverso un gioco di squadra, e con un forte spirito di collaborazione, possiamo permettere alle nostre produzioni di avere maggiore competitività nei mercati esteri".

3

Istruzioni per le dichiarazioni di vendemmia 2014

Con **circolare Agea n. 676 del 17 ottobre 2014** sono state emanate le **disposizioni per le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2014/2015**. La circolare contiene le Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni e gli allegati relativi alla modulistica predisposta (allegati B - C - D).

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dall'art. 223 del reg. Ue n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dagli artt. 8 e 9 del reg. Ce n. 436/2009 della Commissione, mentre l'art. 17 del Dm 16 dicembre 2010 stabilisce che la rivendicazione delle produzioni DO e IG, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 16 del reg. Ce n. 436/2009, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre.

La presentazione delle dichiarazioni della campagna 2014/2015 dovrà essere effettuata all'AGEA, che è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e della P.A. di Trento, avvalendosi dell'assistenza dei CAA oppure tramite accesso all'apposito portale.

L'Artea, per la Regione Toscana, l'Avepa per la Regione Veneto, l'Agea per la Regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla circolare Agea, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) ed il completo scambio dei dati tra Organismi pagatori.